

**DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018
32/2018/R/EFR**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA DELL'ANNO 2017, AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2018,
DEL VALORE DEGLI INCENTIVI SOSTITUTIVI DEI CERTIFICATI VERDI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1004^a del 25 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005, relativo agli strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (di seguito: decreto interministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 gennaio 2017, 31/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 31/2017/R/efr);
- l'Allegato A24 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.a. (di seguito: Codice di rete), recante "Individuazione zone della rete rilevante" (di seguito: Allegato A24).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 148, della legge 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99 siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 €/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 e registrato nell'anno precedente, e che tale prezzo sia comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno;
- l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, il GSE ritiri annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, e che il prezzo di ritiro dei predetti certificati sia pari al 78% del prezzo di cui al predetto comma 148 dell'articolo 2 della legge 244/07;
- l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;
 - b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, a eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere, fino alla loro scadenza (di seguito: ritiro dedicato);
- l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 prevedendo che, in generale e fatti salvi i prezzi minimi garantiti definiti al solo scopo di garantire la copertura dei costi di esercizio degli impianti di produzione di più piccola taglia alimentati da fonti rinnovabili marginali e residuali, all'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito del ritiro dedicato siano riconosciuti i prezzi zionali orari;
- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, ha determinato, ogni anno, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi in misura pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zionali orari riconosciuti nell'anno precedente; l'utilizzo della media aritmetica, come criterio di calcolo, garantisce che il risultato sia indipendente dalla scelta, effettuata da alcuni operatori, di accedere al ritiro dedicato;
- ai fini del calcolo della media aritmetica su base nazionale di cui al precedente punto vengono utilizzati i soli prezzi zionali orari relativi alle zone geografiche e alle zone virtuali nazionali in cui è suddivisa la rete rilevante (al netto quindi delle zone virtuali estere), come definite dall'Allegato A24 al Codice di rete;

- per effetto dell'articolo 25, commi 3 e 11, del decreto legislativo 28/11, il meccanismo dei certificati verdi non trova più applicazione a decorrere dall'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevede:
 - a) al comma 1, che alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi è riconosciuto, per il periodo di diritto residuo successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia elettrica, pari a:

$$I = k * (180 - Re) * 0,78$$

ove:

- k è pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ovvero, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07;
- Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

In deroga al principio generale, per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re , ai fini del calcolo dell'incentivo, è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012; per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009;

- b) al comma 2, che la produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e che abbia maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia elettrica, pari a:

$$I = (D - Re)$$

ove:

- *D* è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrati nell'anno 2010;
- *Re* è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità;
- il richiamato prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (denominato *Re*) coincide con il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, utilizzato ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi durante il periodo di vigenza di tale meccanismo incentivante;
- già con precedenti deliberazioni, da ultimo la deliberazione 31/2017/R/efr, l'Autorità ha determinato il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai fini della quantificazione del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, applicando il medesimo criterio adottato originariamente ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare, ai fini della quantificazione per l'anno 2018 del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo registrato nell'anno 2017 del prezzo di cessione dell'energia elettrica in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (denominato *Re* dall'articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012), applicando il medesimo criterio adottato negli anni scorsi e, da ultimo, nella deliberazione 31/2017/R/efr

DELIBERA

1. ai fini della quantificazione per l'anno 2018 del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo registrato nell'anno 2017 del prezzo di cessione dell'energia elettrica in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (denominato *Re* dall'articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012) è pari a 53,14 €/MWh;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni